

REGOLAMENTO (CE) N. 456/97 DELLA COMMISSIONE**del 10 marzo 1997****relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1036/96 della Commissione, del 10 giugno 1996, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1737/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 1036/96 prevede agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 2, lettera f);

considerando che l'articolo 2, lettera f) del regolamento (CE) n. 1036/96 ha fissato a 12 250 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada ed in provenienza da tali paesi, che possono essere importate a condizioni speciali per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997;

considerando che occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati

durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ogni domanda, di titolo di importazione presentata dal 1° al 5 marzo 1997 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 2, lettera e) del regolamento (CE) n. 1036/96 è soddisfatta integralmente.

2. Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1036/96, nei primi cinque giorni del mese di aprile 1997 possono essere presentate domande di titoli per 3 829 tonnellate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 marzo 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 138 dell'11. 6. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 225 del 6. 9. 1996, pag. 5.